

**Statuto
Nazionale Confesercenti**

**TITOLO I
ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE E FINALITÀ**

**Art. 1
Composizione e sede**

La Confesercenti - Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi - ha sede in Roma, Via Nazionale, n. 60.

La Confesercenti costituisce sistema di rappresentanza generale delle imprese e degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento al settore del commercio, del turismo e dei servizi, anche successivamente alla cessazione delle relative attività.

Il sistema Confesercenti è articolato in:

a) Organizzazione territoriale, costituita da:

- Confesercenti Regionali;
- Confesercenti Provinciali;
- Confesercenti di Area;
- Confesercenti costituite all'estero.

b) Federazioni Nazionali di categoria, le quali si articolano territorialmente secondo le norme del presente Statuto e si organizzano, con le modalità indicate dal regolamento di attuazione, per macroaree, nell'ambito dei diversi settori.

c) Organizzazioni settoriali o tematiche, quali:

- il Coordinamento nazionale dell'imprenditoria femminile ed il Coordinamento nazionale dei giovani imprenditori, costituiti secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione;
- la Federazione dei Pensionati.

La Confesercenti è un'Associazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

**Art. 2
Scopi e attività**

La Confesercenti:

- tutela e rappresenta gli interessi degli associati, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, promuovendo il loro sviluppo professionale, economico e sociale;

Al fine di attendere agli scopi suddetti:

- promuove e sostiene l'attività sindacale delle categorie rappresentate;
- assicura, in accordo con le istanze territoriali e settoriali, la rappresentanza negli organismi pubblici;
- firma i contratti e gli accordi nazionali di carattere confederale, d'intesa con le organizzazioni di categoria aderenti.

- promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati e ai cittadini, anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società nonché di specifici organismi aventi lo scopo di patronato, di assistenza sociale e di formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa;
- sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico e professionale nell'interesse delle categorie rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale;
- può partecipare a società costituite da soggetti pubblici o privati;
- promuove ed organizza attività seminariali, di studio, di informazione e convegnistiche su tematiche economiche e sociali di interesse generale;
- svolge attività editoriale e di informazione.
- esercita ogni altra funzione ad essa conferita da leggi e regolamenti.

Art. 3 Sistema Elettorale

Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti si svolgono secondo i sistemi che seguono.

a) Per l'elezione del Presidente:

- viene, in ogni caso, eletto dall'Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;
- il voto è a scrutinio segreto;
- in caso di candidato unico, il voto è palese.

Possono partecipare all'elezione i candidati che siano stati proposti, nei termini specificati dal Regolamento:

per il Presidente Nazionale:

- da almeno tre Confesercenti regionali in rappresentanza di 15.000 soci o da sei Confesercenti provinciali (di almeno due regioni) in rappresentanza di 15.000 soci;
- oppure che siano proposti dal 35% dei componenti dell'Assemblea Elettiva.

Per il Presidente Regionale da:

- 1 Confesercenti provinciale per le regioni che abbiano fino a tre province;
 - 2 Confesercenti provinciali per le regioni da 4 a 6 province;
 - 3 Confesercenti provinciali per le regioni con più di 6 province,
- tutte comunque in rappresentanza di almeno il 30% dei soci della regione; oppure da:
- 6 Federazioni di categoria regionali in rappresentanza del 30% dei soci della regione; oppure che siano proposti dal 35% dei componenti della Assemblea elettiva Regionale.

Per il Presidente Provinciale da:

3 Confesercenti comunali in rappresentanza del 30% dei soci della provincia; o da 6 Federazioni di categoria provinciali in rappresentanza del 30% dei soci della provincia; o dal 35% dei componenti dell'Assemblea Elettiva.

b) La Presidenza Nazionale e le Presidenze delle Organizzazioni territoriali vengono elette dalle rispettive Assemblee a maggioranza semplice dei presenti, nel loro complesso e in modo unitario, e sono composte in base ai principi del federalismo e della rappresentanza delle categorie.

c) Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti della Confesercenti Nazionale e delle Organizzazioni territoriali vengono eletti dalle rispettive Presidenze, con voto palese, a maggioranza semplice dei presenti, su proposta del Presidente.

d) La Giunta Nazionale e le Giunte delle organizzazioni territoriali vengono proposte dal rispettivo Presidente e vengono votate, nel loro complesso e in modo unitario, con voto palese, dalle rispettive Presidenze, a maggioranza semplice dei presenti.

Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 4

Requisiti di ammissione

Possono associarsi alla Confesercenti, tramite le Organizzazioni provinciali, gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti, i pensionati e altri soggetti, i quali si riconoscano nelle finalità della Confederazione e ne accettino lo Statuto e il Codice etico.

La richiesta di associarsi alla Confesercenti Nazionale è subordinata all'accettazione da parte della Giunta Nazionale, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento di attuazione.

In ogni caso, la qualifica di associato e la relativa quota o contributo associativi sono intrasmissibili.

Possono, altresì, chiedere di aderire alla Confesercenti altre organizzazioni di soggetti di cui all'art. 1, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto della Confesercenti Nazionale.

L'ammissione alla Confederazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto ed i relativi regolamenti, di adeguare il proprio Statuto a quello presente, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Confederazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con la Confesercenti.

Gli associati dell'organizzazione aderente, a seguito dell'ammissione della stessa, divengono associati della Confesercenti.

Art. 5
Tessera annuale

La Confesercenti Nazionale emette una tessera annuale per ogni proprio associato.

Art. 6
Doveri dell'Associato

L'Associato deve:

- partecipare attivamente alla vita della Confederazione;
- rispettare le norme statutarie e il Codice etico;
- operare per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine della Confederazione;
- versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statutari.

Art. 7
Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato cessa:

- a) per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per espulsione;
- d) per incompatibilità;
- e) per morosità: in particolare, il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti per due anni consecutivi comporta l'automatica espulsione del socio dall'organizzazione.

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.

Art. 8
Disposizioni disciplinari

L'associato che venga meno ai propri doveri verso la Confesercenti incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;
- c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
- d) espulsione dalla Organizzazione.

Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'associato in ogni fase e stato del procedimento medesimo.

A tal fine, precise norme procedurali devono essere dettate dal regolamento di attuazione.

Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Giunta della Organizzazione di riferimento dell'associato.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia competente per territorio e, in seconda istanza, al Collegio di Garanzia della Confesercenti Nazionale.

In attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE NAZIONALE

Art. 9 Organi e durata

Sono organi della Confesercenti Nazionale:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) la Presidenza Nazionale;
- c) la Giunta Nazionale;
- d) il Presidente Nazionale;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio Nazionale di Garanzia.

Le cariche relative ai punti b), c), d), f), g) hanno la durata di quattro anni.

Art. 10 Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico generale della Confederazione.

L'Assemblea Nazionale è costituita:

- dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Direttore e dai Vice Direttori Nazionali e da altri rappresentanti dell'Organizzazione Nazionale;
- dagli Amministratori degli enti e delle società del sistema;
- dai Presidenti e dai Coordinatori delle Organizzazioni settoriali o tematiche e da altri rappresentanti delle stesse;
- dal Presidente, dal Vice Presidente e dai Direttori delle Organizzazioni regionali, provinciali e mandamentali e da altri rappresentanti delle medesime Organizzazioni, su designazione delle Organizzazioni di appartenenza, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa attiva, con le modalità specificate nel regolamento;
- dal Presidente e dai Coordinatori delle Federazioni nazionali di categoria.

Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea Nazionale, decade automaticamente da tale carica. L'Assemblea Nazionale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell'Organizzazione di provenienza.

L'Assemblea Nazionale può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla Confesercenti al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

In ogni caso l'Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.

Entro il 30 aprile di ogni anno, le Organizzazioni designanti, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa attiva, relativa al numero di iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, provvedono a trasmettere all'Organizzazione nazionale i nominativi dei propri rappresentanti, con le modalità stabilite dal regolamento.

L'Assemblea Nazionale:

- fissa le direttive per l'attuazione della politica associativa;
- approva le modifiche dello Statuto;
- approva e modifica il Codice etico;
- valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni; valuta e controlla l'operato degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente nazionale.

L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente nazionale ed opera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Nazionale del Collegio di Garanzia.

Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea debitamente vidimato a norma di legge.

Art. 11 **Assemblea in sede elettiva**

Alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea Nazionale è costituita nella sua prima riunione in Assemblea Elettiva. La regolare costituzione dell'Assemblea Nazionale in sede Elettiva implica che ogni organizzazione sia rappresentata nel suo seno in misura proporzionale al numero dei propri iscritti, al momento della convocazione dell'Organo stesso.

L'Assemblea Nazionale in sede elettiva:

- elegge il Presidente Nazionale;
- elegge la Presidenza, che deve essere composta dai massimi responsabili nazionali, dai rappresentanti delle Organizzazioni territoriali e delle Federazioni Nazionali di categoria, nonché dai responsabili dei principali settori di lavoro dell'Organizzazione Nazionale, oltre che dal Direttore Generale e dagli eventuali Vice Direttori Generali;

- esamina l'attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
- elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale di Garanzia;
- delibera lo scioglimento della Confederazione con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.

Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea debitamente vidimato a norma di legge.

Art. 12 Presidenza Nazionale

La Presidenza Nazionale è il massimo organo di direzione politico sindacale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea Nazionale.

La Presidenza è convocata dal Presidente, con le modalità indicate nel Regolamento.

Nell'ipotesi in cui 1/4 dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia.

La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.

Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell'Organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica. La Presidenza Nazionale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione della struttura di provenienza.

Le delibere della Presidenza Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza Nazionale debitamente vidimato.

Art. 13 Funzioni della Presidenza

La Presidenza Nazionale:

- elegge, nel suo seno, il vice Presidente vicario e gli altri vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
- elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta, garantendo un'adeguata presenza dei responsabili dei territori e delle categorie;
- su proposta del Presidente, nomina e revoca, con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, il Direttore Generale ed eventuali Vice Direttori Generali, che fanno parte della Giunta;
- approva il regolamento di attuazione dello Statuto e le relative modifiche;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

- decide le quote associative e la loro ripartizione;
- approva, su proposta della Giunta Nazionale, i provvedimenti necessari nel caso in cui le Organizzazioni provinciali non presentino i requisiti minimi strutturali;
- decide lo scioglimento o la sospensione degli organismi delle Organizzazioni territoriali e di categoria e la nomina del Commissario; ratifica i provvedimenti assunti in merito, in via d'urgenza, dalla Giunta;
- decide l'estromissione delle Organizzazioni territoriali o delle Federazioni di categoria dalla Confederazione; ratifica i provvedimenti assunti in merito, in via d'urgenza, dalla Giunta;
- delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, quali l'acquisto e la vendita di immobili, locazioni ultranovennali e la costituzione e la partecipazione a Società; può delegare parte di tali poteri alla Giunta;
- controlla l'attuazione, da parte degli organi statutari, delle decisioni assunte;
- può revocare il Presidente Nazionale, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- in caso di istituzione di nuove Province, decide, su proposta del Regionale, sulla costituzione della relativa Organizzazione provinciale.

Art. 14 Giunta Nazionale

La Giunta è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Confesercenti.

E' composta dal Presidente Nazionale, dal Direttore Generale, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, dagli eventuali Vice Direttori Generali e da altri membri individuati garantendo un'adeguata presenza dei responsabili dei territori e delle categorie;

La Giunta è convocata dal Presidente Nazionale, con le modalità indicate nel Regolamento.

La Giunta decide a maggioranza semplice dei presenti.

Le delibere della Giunta Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Nazionale debitamente vidimato.

Art. 15 Funzioni della Giunta Nazionale

La Giunta Nazionale:

- approva le deleghe da attribuire al Vice Presidente Vicario e agli altri Vice Presidenti;
- delibera sullo stato giuridico ed economico dell'apparato centrale della Confederazione;
- nomina e revoca i rappresentanti della Confederazione negli enti a carattere nazionale ed internazionale;

- nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale dell'Ente di Patronato ITACO, designandone i rispettivi Presidenti, l'Amministratore delegato, e uno o più Vice Presidenti;
- esprime i nominativi degli amministratori, dei sindaci e degli altri rappresentanti ai fini della nomina o revoca negli Enti e nelle Società del sistema;
- concede la delega per la costituzione dei Centri di assistenza fiscale (C.A.A.F.);
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Nazionale;
- indirizza l'attività del sistema societario promosso dall'Associazione Nazionale;
- verifica la legittimità e la conformità allo Statuto Nazionale degli Statuti e delle modifiche statutarie delle Organizzazioni territoriali e delle Federazioni Nazionali di categoria;
- approva la costituzione di nuove Federazioni di categoria e provvede al loro formale riconoscimento;
- controlla la regolarità di gestione delle organizzazioni periferiche;
- approva, con le modalità previste dal regolamento di attuazione, un Regolamento Amministrativo Nazionale;
- in caso di inadempimento, da parte delle Organizzazioni provinciali, in ordine al rendiconto generale del tesseramento, nonché in caso di inadempimento, da parte delle Confesercenti regionali, in ordine al bilancio preventivo e consuntivo, nomina un commissario "ad acta", salvo ogni altro provvedimento.
- propone alla Presidenza Nazionale l'approvazione dei provvedimenti necessari nel caso in cui le Organizzazioni provinciali non presentino i requisiti minimi strutturali;
- dispone, in via d'urgenza, il commissariamento o l'estromissione delle organizzazioni territoriali e di categoria. Il provvedimento deve essere ratificato dalla Presidenza Nazionale nella prima riunione utile successiva al commissariamento;
- decide la costituzione di sedi territoriali all'estero;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.

Art. 16 **Presidente Nazionale**

Il Presidente è il legale rappresentante della Confesercenti Nazionale e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica dell'Associazione. Sottoscrive, in nome e per conto dell'associazione, ogni atto di natura negoziale o contrattuale. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea Nazionale, la Presidenza Nazionale e la Giunta.

Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, al Vice Presidente Vicario o ad altro Vice Presidente o al Direttore Generale.

Il Presidente può essere eletto fino a un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 17
Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercita, negli stessi casi, la legale rappresentanza della Associazione nazionale.

Art. 18
Direttore Generale

Il Direttore Generale della Confesercenti Nazionale viene nominato, su proposta del Presidente Nazionale, dalla Presidenza Nazionale.

Il Direttore Generale:

- collabora con il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività confederali;
- è responsabile del funzionamento della struttura confederale e sovrintende a tutta l'attività della stessa;
- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- definisce la struttura operativa della Confederazione;
- nomina e revoca i responsabili degli Uffici Confederali;
- nomina e revoca il direttore dell'organo di stampa;
- con riferimento all'apparato centrale della Confederazione decide sulla costituzione, gestione e risoluzione dei rapporti di lavoro;

Qualora vengano previsti uno o più Vice Direttori Generali, questi vengono nominati dalla Presidenza Nazionale, su proposta congiunta del Presidente e del Direttore Generale.

Il Vice Direttore Generale coadiuva il Direttore Generale nell'esecuzione delle attività sulla base di specifiche deleghe conferite dal Direttore Generale.

Art. 19
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 a 7 membri - soci o non soci – effettivi, più 3 membri supplenti. Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

I Revisori sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente Nazionale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo collegiale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'adeguatezza dell'assetto contabile adottato dalla Confesercenti e sul suo concreto funzionamento.

I Revisori possono, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e controllo.

Art. 20 **Collegio Nazionale di Garanzia**

Il Collegio di Garanzia è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti - soci o non soci - ed è eletto dalla Assemblea Elettiva.

I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine della Assemblea Elettiva successiva a quella che li ha eletti e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente Nazionale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo Collegiale.

Il Collegio:

- decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze della Confederazione, in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto;
- è competente, in seconda istanza, sui ricorsi in materia di commissariamento ed estromissione nonché sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari emessi nei confronti degli associati;
- decide sulle incompatibilità dei Responsabili nazionali e di quelli regionali;
- costituisce l'organismo di vigilanza sull'applicazione e l'osservanza del Codice etico.

Il Collegio di Garanzia, entro 30 giorni dalla sua costituzione, sottopone all'approvazione della Presidenza un regolamento relativo allo svolgimento della propria attività.

TITOLO IV **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

Art. 21 **Requisiti minimi delle strutture**

La struttura territoriale di primo livello è l'Organizzazione Provinciale.

Le Confesercenti Provinciali devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- acquisizione di un numero minimo di associati, espresso, nelle percentuali stabilite dal regolamento di attuazione, in rapporto al totale delle imprese iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio oppure alle imprese iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio ed appartenenti ai settori del commercio, del turismo e dei servizi;
- presenza di un livello minimo di servizi alle imprese costituito nei settori del credito, della formazione professionale e del lavoro.

Spetta alla Giunta Regionale verificare la sussistenza dei suddetti requisiti e l'efficienza delle strutture Provinciali, riferendo annualmente alla Giunta Nazionale.

Qualora le Organizzazioni provinciali interessate non presentino i suddetti requisiti minimi, la Giunta Nazionale propone alla Presidenza Nazionale l'approvazione dei necessari provvedimenti, nei termini e

con le modalità previsti dal regolamento, restando previsto che, qualora non fosse possibile, entro un termine appositamente prefissato, il raggiungimento della sussistenza dei suddetti requisiti, potrà procedersi, in alternativa all'accorpamento in un'unica Confesercenti di Area, all'estromissione dell'Organizzazione stessa dalla Confederazione.

Art. 22 **Confesercenti Regionali**

Le organizzazioni Confesercenti Regionali:

- a) elaborano e dirigono a livello regionale le scelte politiche delle Confesercenti e decidono l'attuazione delle iniziative necessarie nell'ambito regionale, in armonia con gli indirizzi decisi in sede nazionale;
- b) elaborano e dirigono la politica regionale dei servizi, in armonia con gli indirizzi della Confesercenti Nazionale;
- c) verificano e controllano la corretta gestione del bilancio nonché l'applicazione del Regolamento Amministrativo Nazionale, da parte delle Organizzazioni di area, provinciali e mandamentali, proponendo, ove ritenuto necessario, il commissariamento o gli altri interventi della Confesercenti Nazionale previsti dal presente Statuto ;
- d) promuovono la costituzione del livello regionale delle Federazioni di categoria nell'ambito delle macroaree relative ai diversi settori, in aderenza alle decisioni confederali:
- e) decidono, all'occorrenza, di concerto con le organizzazioni di area e provinciali, la realizzazione di strutture tecniche regionali di servizi e promuovono la costituzione o la partecipazione a società;
- f) esaminano prima della loro approvazione i bilanci preventivi e consuntivi delle Organizzazioni di area e provinciali;
- g) costituiscono il coordinamento Regionale del Patronato Itaco in conformità e nel rispetto delle disposizioni Ministeriali;
- h) costituiscono, a livello regionale, Enti o Società appartenenti al sistema;
- i) emanano un regolamento Amministrativo Regionale al quale debbono attenersi anche le Organizzazioni di area e provinciali operanti nella regione;
- l) possono nominare - o chiedere all'Organizzazione nazionale di nominare - commissari ad acta per il compimento di determinati atti o attività prescritti da specifiche norme statutarie e/o regolamentari;
- m) sottopongono alla Presidenza Nazionale un proprio parere in ordine alla costituzione di nuove organizzazioni provinciali in Province di nuova istituzione;

Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al punto f) saranno definite nei rispettivi regolamenti regionali di attuazione.

Sono organi delle organizzazioni regionali;

- a) L'Assemblea Regionale;
- b) la Presidenza Regionale;
- c) la Giunta Regionale;
- d) il Presidente Regionale;

- e) il Direttore Regionale;
- f) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio Regionale di Garanzia.

Le Assemblee Regionali in sede elettiva si svolgono prima della Assemblea Nazionale in sede elettiva e dopo le Assemblee Provinciali in sede elettiva e comunque, di norma, ogni quattro anni, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

Art. 23 **Assemblea Regionale**

L'Assemblea Regionale è il massimo organo di indirizzo politico della Confesercenti a livello regionale.

È costituita: dal Presidente, Vice Presidente, Direttore, Vice Direttore e altri rappresentanti dell'Organizzazione regionale; dai Presidenti, Vice Presidenti, Direttori, Vice Direttori e altri rappresentanti delle Organizzazioni provinciali e mandamentali, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa attiva, con le modalità specificate nel regolamento di attuazione dello Statuto regionale;

Fanno, inoltre, parte dell'Assemblea i Presidenti e i Coordinatori delle Federazioni regionali di categoria; gli Amministratori degli enti e delle società del sistema; i Presidenti e i Coordinatori delle Organizzazioni settoriali o tematiche e altri rappresentanti delle stesse;

Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea Regionale, decade automaticamente da tale carica.

L'Assemblea Regionale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell'organizzazione di appartenenza. L'Assemblea Regionale può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla Confesercenti Regionale, al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

In ogni caso l'Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.

L'Assemblea Regionale:

- fissa le direttive per l'attuazione della politica sindacale a livello regionale;
- approva e modifica lo Statuto e il Codice etico;
- valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni; valuta e controlla l'operato degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente Regionale;

L'Assemblea Regionale si riunisce almeno una volta l'anno. L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale ed opera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove entro 15 giorni

dalla richiesta il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Regionale del Collegio di Garanzia.

Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verballi Assemblea debitamente vidimato a norma di legge.

Art. 24 **Presidenza Regionale**

La Presidenza Regionale è il massimo organo di direzione politico sindacale a livello regionale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea Regionale.

La Presidenza è convocata dal Presidente, con le modalità indicate nel Regolamento.

Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Regionale del Collegio di Garanzia.

La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori. Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica.

Le delibere della Presidenza Regionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verballi Presidenza Regionale debitamente vidimato.

Art. 25 **Funzioni della Presidenza Regionale**

La Presidenza Regionale:

- elegge, nel suo seno, il vice Presidente vicario e gli altri vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
- elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta, garantendo un'adeguata presenza dei responsabili dei territori;
- su proposta del Presidente, nomina e revoca, con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, il Direttore Regionale ed eventuali Vice Direttori Regionali, che fanno parte della Giunta;
- approva il regolamento di attuazione dello statuto regionale e le relative modifiche;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, quali l'acquisto e la vendita di immobili, locazioni ultranovennali e la costituzione e la partecipazione a società; può delegare parte di tali poteri alla Giunta;
- controlla l'attuazione, da parte degli organi statutari regionali, delle decisioni assunte;

- può revocare il Presidente Regionale, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello statuto regionale;
- in caso di istituzione di nuove Province, propone alla Presidenza Nazionale l'eventuale costituzione della relativa organizzazione provinciale.

Art. 26 Giunta Regionale

La Giunta è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Confesercenti Regionale.

E' composta dal Presidente Regionale, dal Direttore, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, da eventuali Vice Direttori e da altri membri individuati garantendo un'adeguata presenza dei responsabili dei territori.

La Giunta è convocata dal Presidente Regionale, con le modalità indicate nel Regolamento.
La Giunta decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere della Giunta Regionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Regionale debitamente vidimato.

Art. 27 Funzioni della Giunta Regionale

La Giunta Regionale:

- approva le deleghe da attribuire al Vice Presidente Vicario e agli altri Vice Presidenti;
- delibera sullo stato giuridico ed economico dell'apparato regionale;
- nomina e revoca i rappresentanti della Confesercenti Regionale negli enti di corrispondente livello;
- esprime i nominativi degli amministratori, dei sindaci e degli altri rappresentanti ai fini della nomina o revoca negli Enti e nelle Società del sistema a livello regionale;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Regionale;
- indirizza l'attività del sistema societario promosso dall'Organizzazione Regionale;
- verifica la legittimità e la conformità allo Statuto Regionale degli Statuti e delle modifiche statutarie delle Organizzazioni territoriali;
- verifica la sussistenza dei requisiti minimi e l'efficienza delle strutture Provinciali, riferendo annualmente alla Giunta Nazionale;
- controlla la regolarità di gestione delle Organizzazioni periferiche;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.

Art. 28
Presidente Regionale

Il Presidente è il legale rappresentante della Confesercenti Regionale e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica dell'Associazione. Sottoscrive, in nome e per conto dell'Associazione, ogni atto di natura negoziale o contrattuale. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea Regionale, la Presidenza Regionale e la Giunta Regionale.

Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio al Vice Presidente Vicario o ad altro Vice Presidente o al Direttore Regionale.

Il Presidente può essere eletto fino a un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 29
Direttore Regionale

Il Direttore della Confesercenti Regionale viene nominato, su proposta del Presidente Regionale, dalla Presidenza Regionale.

Il Direttore collabora con il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività. E' responsabile del funzionamento della struttura regionale e sovrintende a tutta l'attività della stessa. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo. Definisce l'articolazione delle principali funzioni all'interno della struttura regionale. Decide sulla costituzione, gestione e risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti.

Qualora vengano previsti uno o più Vice Direttori, questi vengono nominati dalla Presidenza, su proposta congiunta del Presidente e del Direttore.

Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nell'esecuzione delle attività sulla base di specifiche deleghe conferite dal Direttore medesimo.

Art. 30
Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 a 7 membri - soci o non soci – effettivi più 3 membri supplenti, Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

I Revisori sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente Regionale il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo collegiale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'adeguatezza dell'assetto contabile adottato dalla Confesercenti regionale e sul suo concreto funzionamento.

I Revisori possono, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e controllo.

Art. 31
Collegio Regionale di garanzia

Il Collegio di Garanzia è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti - soci o non soci - ed è eletto dalla Assemblea Regionale in sede elettiva.

I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine della Assemblea Regionale in sede elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente Regionale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo Collegiale.

Il Collegio decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze della Confederazione a livello regionale, in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto.

Il Collegio decide sulle incompatibilità dei Responsabili delle organizzazioni territoriali.

Art. 32
Confesercenti Provinciali

Le Organizzazioni Confesercenti Provinciali:

- a) attuano localmente le direttive Nazionali e Regionali, coerentemente e con le analoghe funzioni svolte su scala nazionale dalla Confesercenti;
- b) a tal fine, sono titolari delle Organizzazioni comunali, zonali, circoscrizionali;
- c) elaborano la politica sindacale a livello provinciale e decidono le conseguenti iniziative;
- d) vigilano sull'attività delle Organizzazioni territoriali di categoria, in aderenza alle decisioni delle rispettive organizzazioni nazionali;
- e) autorizzano la costituzione di sedi comunali, di zona, circoscrizionali, le quali sono direttamente dipendenti dalle rispettive organizzazioni provinciali. Alle stesse Organizzazioni provinciali è devoluto il rilascio di tutte le autorizzazioni, per quanto concerne, in particolare, l'assunzione di personale, l'assunzione di oneri di qualsiasi importo da parte dei responsabili delle sedi in discorso, la contrazione di fidi, l'acquisto di apparecchiature di qualsiasi tipo e valore. Qualora i responsabili delle sedi comunali, zonali o circoscrizionali procedano senza le prescritte autorizzazioni, di cui sopra, rispondono personalmente delle violazioni degli obblighi e delle obbligazioni contratte.
- f) adottano le iniziative necessarie anche mediante la costituzione di società ed enti, per assicurare la miglior gestione e sviluppo dei servizi nonché partecipare a società costituite da soggetti pubblici o privati;
- g) costituiscono la sede provinciale del Patronato ITACO in conformità e nel rispetto delle disposizioni Ministeriali.

Organi delle Confesercenti Provinciali sono:

- a) l'Assemblea Provinciale;

- b) la Presidenza Provinciale;
- c) la Giunta Provinciale;
- d) il Presidente Provinciale;
- e) il Direttore Provinciale;
- f) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio Provinciale di Garanzia.

Le modalità per la composizione degli organi collegiali devono tener conto delle specificità organizzative ed associative locali.

L'Assemblea Provinciale in sede elettiva deve essere svolta prima di quella Nazionale e Regionale e, di norma, ogni quattro anni. Le modalità di funzionamento delle Assemblee provinciali in sede elettiva saranno previste nel regolamento di attuazione.

Art. 33 Assemblea Provinciale

L'Assemblea Provinciale è il massimo organo di indirizzo politico della Confesercenti a livello provinciale.

È costituita dal Presidente e dai Vice Presidenti Provinciali, dal Direttore e dal Vice Direttore Provinciali, dai rappresentanti degli associati operanti nel territorio provinciale designati, in proporzione alla consistenza associativa attiva, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto provinciale.

Fanno, inoltre, parte dell'Assemblea: i Presidenti e i Coordinatori delle Federazioni provinciali di categoria; gli Amministratori degli enti e delle società del sistema; i Presidenti e i Coordinatori delle Organizzazioni settoriali o tematiche e altri rappresentanti delle stesse;

Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea Provinciale, decade automaticamente da tale carica.

L'Assemblea Provinciale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell'organizzazione di appartenenza. L'Assemblea Provinciale può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla Confesercenti Provinciale, al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

In ogni caso l'Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.

L'Assemblea Provinciale:

- fissa le direttive per l'attuazione della politica sindacale a livello provinciale;
- approva e modifica lo Statuto e il Codice etico;
- valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni;
- valuta e controlla l'operato degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente Provinciale.

L'Assemblea Provinciale si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale ed opera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Provinciale del Collegio di Garanzia.

Le delibere Assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea debitamente vidimato a norma di legge.

Art. 34 Presidenza Provinciale

La Presidenza Provinciale è il massimo organo di direzione politico sindacale a livello provinciale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea Provinciale.

La Presidenza è convocata dal Presidente, con le modalità indicate nel Regolamento.

Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Provinciale del Collegio di Garanzia.

La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.

Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica.

Le delibere della Presidenza Provinciale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza Provinciale debitamente vidimato.

Art. 35 Funzioni della Presidenza Provinciale

La Presidenza Provinciale:

- elegge, nel suo seno, il vice Presidente Vicario e gli altri vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
- elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta;
- su proposta del Presidente, nomina e revoca, con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, il Direttore Provinciale ed eventuali Vice Direttori Provinciali, che fanno parte della Giunta;
- approva il regolamento di attuazione dello statuto provinciale e le relative modifiche;

- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, quali l'acquisto e la vendita di immobili, locazioni ultranovennali e la costituzione e la partecipazione a società; può delegare parte di tali poteri alla Giunta;
- controlla l'attuazione, da parte degli organi statutari provinciali, delle decisioni assunte;
- può revocare il Presidente Provinciale, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello statuto provinciale;

Art. 36 Giunta Provinciale

La Giunta è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Confesercenti Provinciale.

E' composta dal Presidente Provinciale, dal Direttore, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, da eventuali Vice Direttori e da altri membri.

La Giunta è convocata dal Presidente Provinciale, con le modalità indicate nel Regolamento.

La Giunta decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere della Giunta Provinciale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Provinciale debitamente vidimato.

Art. 37 Funzioni della Giunta Provinciale

La Giunta Provinciale:

- approva le deleghe da attribuire al Vice Presidente Vicario e agli altri Vice Presidenti;
- delibera sullo stato giuridico ed economico dell'apparato Provinciale;
- nomina e revoca i rappresentanti della Confesercenti Provinciale negli enti di corrispondente livello;
- esprime i nominativi degli amministratori, dei sindaci e degli altri rappresentanti ai fini della nomina o revoca negli Enti e nelle Società del sistema a livello provinciale;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Provinciale;
- indirizza l'attività del sistema societario promosso dall'Organizzazione Provinciale;
- emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.

Art. 38
Presidente Provinciale

Il Presidente è il legale rappresentante della Confesercenti Provinciale e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica dell'Associazione. Sottoscrive, in nome e per conto dell'Associazione, ogni atto di natura negoziale o contrattuale. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea Provinciale, la Presidenza Provinciale e la Giunta Provinciale.

Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, al Vice Presidente Vicario o ad altro Vice Presidente o al Direttore Provinciale.

Il Presidente può essere eletto fino a un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 39
Direttore Provinciale

Il Direttore della Confesercenti Provinciale viene nominato, su proposta del Presidente Provinciale, dalla Presidenza Provinciale.

Il Direttore collabora con il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività. E' responsabile del funzionamento della struttura provinciale e sovrintende a tutta l'attività della stessa. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo. Definisce l'articolazione delle principali funzioni all'interno della struttura provinciale. Decide sulla costituzione, gestione e risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti.

Qualora vengano previsti uno o più Vice Direttori, questi vengono nominati dalla Presidenza, su proposta congiunta del Presidente e del Direttore.

Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nell'esecuzione delle attività sulla base di specifiche deleghe conferite dal Direttore medesimo.

Art. 40
Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 a 7 membri - soci o non soci – effettivi più 3 membri supplenti, Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

I Revisori sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente Provinciale il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo collegiale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'adeguatezza dell'assetto contabile adottato dalla Confesercenti provinciale e sul suo concreto funzionamento.

I Revisori possono, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e controllo.

Art. 41
Collegio Provinciale di Garanzia

Il Collegio di Garanzia è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti - soci o non soci - ed è eletto dalla Assemblea Provinciale in sede elettiva.

I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine della Assemblea Provinciale in sede elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente Provinciale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo Collegiale.

Il Collegio è competente sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari emessi dalla Giunta provinciale nei confronti degli associati e decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze della Confederazione a livello provinciale in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto.

Art. 42
Confesercenti di Area

Due o più Confesercenti Provinciali possono, al fine di ottimizzare l'attività organizzativa e l'efficienza dei propri servizi, accorparsi in un'unica Confesercenti di Area, la quale gode di una propria autonomia giuridica, economica, contabile, amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Una Confesercenti di Area può ricomprendere anche Confesercenti Provinciali appartenenti a Regioni diverse.

Spetta alla Presidenza dell'Organizzazione provinciale deliberare, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, l'accorpamento con altre Confesercenti Provinciali. La proposta di accorpamento, sentite le Organizzazioni Regionali, è sottoposta alla Presidenza Nazionale, che decide secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

La Confesercenti di Area si dota di un proprio Statuto e provvede alla costituzione dei propri Organi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Sono Organi della Confesercenti di Area:

- il Presidente;
- la Giunta;
- il Direttore d'Area.

L'istituzione delle Confesercenti di Area non comporta il venire meno, in capo alle Confesercenti Provinciali accorpate, delle funzioni di rappresentanza politico-sindacale, in particolar modo per ciò che concerne la partecipazione agli organismi pubblici.

Art. 43
Confesercenti Mandamentali

Le Confesercenti Mandamentali esistenti hanno un proprio Statuto che ne determina anche l'organizzazione e svolgono funzioni analoghe a quelle delle Confesercenti Provinciali.

Le Confesercenti Mandamentali costituiscono la sede ITACO nel rispetto delle disposizioni Ministeriali.

Art. 44

Organizzazioni minori non autorizzate

Situazioni preesistenti di autonomia amministrativa delle organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona, in mancanza di autorizzazione della Presidenza Provinciale d'intesa con la Presidenza Regionale, si intendono venute meno, con conseguente perdita del diritto ad utilizzare nome e logo della Confesercenti da parte delle organizzazioni medesime.

Nessuna responsabilità penale, civile e amministrativa può fare carico agli organi statutari nazionali, regionali e provinciali per le obbligazioni di qualsiasi genere precedentemente assunte dalle predette organizzazioni comunali, circoscrizionali e di zona, la cui autonomia amministrativa non sia stata precedentemente autorizzata per iscritto.

Art. 45

Norme generali e di rinvio

Gli Statuti delle Confesercenti Regionali, Provinciali, di Area e Mandamentali dovranno prevedere tutti gli organismi e le figure istituzionali previsti per tali organizzazioni nel presente Statuto e nel regolamento, attribuendo loro responsabilità equivalenti a quelle previste dallo Statuto Nazionale della Confesercenti.

Analoghe procedure e modalità dovranno essere previste anche per le scelte fondamentali delle Organizzazioni territoriali in materia economica e societaria.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE E PERIFERICA DI CATEGORIA

Art. 46

Organizzazione e compiti

Gli associati alla Confesercenti si organizzano sindacalmente per categorie.

Le Federazioni di categoria sono organizzazioni con ampi poteri di iniziativa sindacale, tali comunque da non contrastare la linea generale della Confesercenti alla formazione della quale concorrono. Hanno il compito di elaborare la linea politico-sindacale della categoria e di promuovere tutte le iniziative opportune per la tutela degli interessi degli operatori rappresentati.

Le Federazioni di categoria stipulano i contratti Nazionali di lavoro e gli altri accordi di categoria congiuntamente alla Confederazione Nazionale. Si articolano territorialmente in Federazioni regionali e provinciali di categoria, nell'ambito della struttura confederale e si organizzano, con le modalità indicate dal regolamento, per macroaree, nell'ambito dei diversi settori.

Eleggono i rispettivi Presidenti nazionali coinvolgendo l'Organizzazione confederale nazionale.

Le Federazioni nazionali, regionali e provinciali effettuano le loro Assemblee elettive di norma ogni quattro anni secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Ciascuna Federazione di categoria è dotata di un proprio Statuto i cui principi e norme non possono contrastare con quelli del presente Statuto.

Le Federazioni nazionali, regionali e provinciali hanno esclusivamente la rappresentanza politica e sindacale e non godono di autonomia amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

L'assunzione di obbligazioni ed oneri di qualsiasi importo e natura da parte delle stesse necessita dell'autorizzazione dei responsabili delle Organizzazioni territoriali del livello corrispondente all'articolazione della Federazione. In mancanza di detta autorizzazione, delle obbligazioni contratte risponde chi ha agito in nome e per conto della Federazione di categoria.

Art. 47 **Organi e statuti**

Organi di ciascuna Federazione di categoria sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Presidenza;
- c) la Giunta;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio di Garanzia.

TITOLO VI **ORGANIZZAZIONI SETTORIALI O TEMATICHE**

Art. 48

Le organizzazioni settoriali o tematiche si danno autonomamente un proprio regolamento interno le cui norme non possono essere in contrasto con il presente Statuto e con il suo regolamento di attuazione.

Analogamente, su delibera della Presidenza, possono costituirsi altre organizzazioni su particolari tematiche o per particolari settori associativi.

TITOLO VII **CARICHE ED INCOMPATIBILITA'**

Art. 49 **Principi e Regole**

I titolari delle cariche, ad ogni livello territoriale, si impegnano al rispetto del Codice Etico.

I componenti di organi collegiali previsti dal presente Statuto a qualsiasi livello, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive dall'organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati decaduti dalla Presidenza.

Art. 50 **Incompatibilità**

Le cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, Direttore e Vice Direttore della Confesercenti Nazionale e delle Confesercenti Regionali, di Area e Provinciali, nonché di Presidente, Vice Presidente e Coordinatore delle Federazioni di categoria sono incompatibili con l'assunzione di incarichi di carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle istituzioni a livello centrale o locale, nonché di incarichi esecutivi nei partiti politici.

L'assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche ricoperte.

L'eventuale candidatura a competizione elettorale comporta, per tutta la durata della campagna elettorale, la sospensione, su indicazione della Giunta, dalle cariche ricoperte.

L'iscrizione alla Confesercenti è incompatibile con quella ad associazioni il cui comportamento sia in contrasto con le regole ed i fini della Confesercenti.

Il Collegio di Garanzia vigila sul rispetto di tale disciplina.

Art. 51 **Presidenza onoraria**

Le Presidenze Nazionali, Regionali e Provinciali, su proposta dei rispettivi Presidenti, possono deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della Organizzazione a coloro che hanno acquisito meriti particolari e che per almeno sei anni hanno ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Organizzazione che li elegge.

Il Presidente onorario ha diritto di partecipazione ai lavori dell'organo dal quale gli è stata conferita la presidenza onoraria.

TITOLO VIII **PATRIMONIO**

Art. 52 **Quote**

Le Confesercenti territoriali sono tenute a versare alla Confesercenti Nazionale la quota o contributo associativo annuale per ogni iscritto.

Tale versamento è comunque sempre dovuto, essendo onere delle Confesercenti territoriali recuperare le eventuali morosità dei propri iscritti.

L'entità del contributo o quota associativa spettante alla Confederazione Nazionale è determinata annualmente dalla Presidenza nazionale, anche in relazione ad altri eventuali contributi riscossi a seguito di convenzioni stipulate con istituti di diritto pubblico o privato di cui la medesima Presidenza Nazionale decide, autonomamente e discrezionalmente, la ripartizione fra Confesercenti Nazionale, Regionali e singole Confesercenti Provinciali.

Entro il 30 aprile di ciascun anno le Confesercenti Provinciali devono inviare alla Confesercenti Nazionale e Regionale un rendiconto generale del tesseramento effettuato nell'esercizio finanziario precedente.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo la Giunta Nazionale, salvo ogni altro provvedimento, nomina un commissario "ad acta", il quale provvede agli atti necessari per la raccolta delle quote e dei contributi associativi ed al rendiconto. Per l'assolvimento di tali incombenze, il Commissario "ad acta" assume di diritto la qualità di procuratore speciale della Confesercenti provinciale interessata.

Art. 53
Verifiche di bilancio

Entro il 30 giugno di ciascun anno, le Confesercenti Provinciali e di Area devono inviare alle Confesercenti Regionali e Nazionale copia del proprio bilancio consuntivo di fine esercizio, secondo uno schema predisposto dalla Giunta Nazionale.

Devono altresì trasmettere entro il 30 marzo di ciascun anno alla Confesercenti Nazionale e Regionale copia del proprio bilancio preventivo, sempre secondo lo schema predisposto dalla Giunta Nazionale.

Le Confesercenti Regionali devono inviare copia del proprio bilancio preventivo e consuntivo alla Confesercenti Nazionale. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo la Giunta Nazionale, salvo ogni altro provvedimento, può nominare un commissario "ad acta" il quale provvede alla redazione del bilancio.

La Giunta Nazionale può incaricare il Collegio dei Revisori dei Conti delle organizzazioni periferiche di svolgere accertamenti e controlli e riferire direttamente sull'esito degli stessi. Il Collegio dei Revisori dei Conti ed ogni singolo Revisore, qualora accertino gravi irregolarità di gestione nell'ambito della organizzazione di cui fanno parte, hanno l'obbligo di immediato referto scritto delle irregolarità riscontrate al Presidente della Confesercenti Nazionale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la responsabilità personale dei singoli Revisori inadempienti.

Art. 54
Autonomia delle Organizzazioni territoriali

Le Confesercenti Regionali, Provinciali, di Area, Mandamentali, nonché quelle comunali preesistenti e autorizzate hanno un proprio Statuto e godono di autonomia giuridica, amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

La Confesercenti Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dalle Confesercenti regionali, di Area, provinciali, mandamentali e comunali, neanche in relazione all'attività di controllo esercitata in base al comma che segue.

Le Confesercenti Regionali, di Area, Provinciali, Mandamentali, nonché quelle Comunali, possono essere sottoposte al controllo amministrativo e contabile degli organi della Confesercenti nazionale.

Art. 55
Fondo comune

Il fondo comune della Confesercenti Nazionale è costituito:

- a) dalle quote contributive dei soci;
- b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confesercenti e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
- d) dagli avanzi di gestione.

Ogni Organizzazione territoriale è titolare di un proprio e distinto fondo comune, costituito secondo i medesimi principi.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, quote del Fondo comune.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il relativo patrimonio verrà devoluto ad altri organismi che non abbiano finalità lucrative e che perseguano scopi compatibili con quelli dell'Associazione, ovvero a fini di pubblica utilità, individuati dall'Assemblea, e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

TITOLO IX CONTROLLO ED AUTONOMIA

Art. 56 Osservatori

Qualora nell'attività e/o nella gestione di una organizzazione territoriale si determinino gravi problemi di natura organizzativa, amministrativa o funzionale, la Giunta della Confesercenti Nazionale può procedere all'invio di uno o più osservatori, incaricati di riferire in merito alla situazione in cui versa l'organizzazione. Gli osservatori hanno pieni poteri di accedere a tutta la documentazione contabile, fiscale, ed amministrativa in genere, al fine di determinare la natura e l'entità dei problemi che affliggono la struttura territoriale. Gli osservatori predispongono una relazione per la Giunta, che decide i provvedimenti da adottare.

Art. 57 Commissariamento

Per gravi, irregolarità amministrative, di gestione e/o di funzionamento, la Presidenza Nazionale - o in via di urgenza la Giunta Nazionale - può sciogliere o sospendere gli organi statuari delle organizzazioni regionali, provinciali, di Area e mandamentali nonché di quelle nazionali, regionali, provinciali e mandamentali di categoria, affidando ad un Commissario le attribuzioni degli organi sciolti o sospesi.

La Presidenza Nazionale deve preventivamente sentire la Giunta regionale competente quando il provvedimento riguarda le organizzazioni provinciali, di Area e mandamentali.

Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso alla Presidenza Nazionale. Avverso la decisione della Presidenza Nazionale può essere proposto ricorso, in seconda istanza, al Collegio di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della stessa decisione. Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto del Commissariamento di ogni responsabilità anche se accertata in data successiva alla nomina del Commissario.

Art. 58 Estromissione

Nei casi che legittimerebbero il ricorso al commissariamento e nei casi di mancata sussistenza dei requisiti minimi di cui all'art. 21, qualora non sia stato possibile, entro il termine appositamente prefissato, il raggiungimento della sussistenza dei suddetti requisiti, la Presidenza della Confesercenti Nazionale - o in via d'urgenza la Giunta Nazionale - può deliberare l'estromissione della associazione territoriale o di categoria dalla Confederazione.

Il provvedimento di estromissione determina il venir meno di qualsiasi legame tra l'associazione estromessa e la Confesercenti.

L'associazione estromessa perde il diritto all'utilizzo della denominazione "Confesercenti" e del relativo logo, nonché perde il diritto all'utilizzo di qualsiasi denominazione di enti o strutture comunque appartenenti al sistema Confesercenti. La Confesercenti ha il diritto di attribuire tali nomi ed i relativi loghi ad altra associazione operante nello stesso territorio o che tuteli la medesima categoria.

Avverso il provvedimento di estromissione può essere proposto ricorso entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso alla Presidenza Nazionale. Avverso la decisione della Presidenza Nazionale può essere proposto ricorso, in seconda istanza, al Collegio di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della stessa decisione. Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto dell'estromissione di ogni responsabilità anche se accertata in data successiva.

Art. 59 **Trasparenza**

I rappresentanti delle Organizzazioni territoriali e delle Federazioni nazionali di categoria hanno facoltà di accesso alla documentazione del Centro Confederale, secondo i termini e le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

Art. 60 **Tutela del nome e del logo**

Il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale.

Nel caso in cui questi vengano utilizzati da organizzazioni estranee, la Confesercenti Nazionale o le Confesercenti Regionali territorialmente competenti devono intraprendere le necessarie azioni di tutela.

Ogni Statuto deve contenere la clausola secondo la quale il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale e possono essere utilizzati dall'Organizzazione territoriale o dalla Federazione di categoria esclusivamente fino a quando queste facciano parte della Confederazione.

Art. 61 **Adeguamento degli Statuti**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto le Organizzazioni territoriali e le Federazioni di categoria sono tenute a darsi un proprio Statuto o modificare quello vigente in conformità a quanto previsto nei precedenti articoli.

Ogni Statuto dovrà essere trasmesso alla Presidenza Nazionale della Confesercenti.

Art. 62 **Confesercenti Trento - Bolzano - Aosta**

In considerazione della peculiarità istituzionale e linguistica delle province autonome di Trento e di Bolzano, è consentita la stipula di patti federativi tra la Confesercenti Nazionale e le organizzazioni territoriali operanti in tali aree. La Presidenza Nazionale è delegata a discutere ed approvare tali patti.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 Norme Transitorie e di garanzia

I Segretari e i Direttori, eletti dalle rispettive Giunte o Presidenze in applicazione delle previgenti norme statutarie, assumono e mantengono l'incarico di Direttore.

Il rapporto con i soggetti nominati alla carica di Direttore o Vice Direttore viene disciplinato da ciascuna Organizzazione con riguardo alle proprie peculiarità organizzative e secondo quanto stabilito dal regolamento.

Art. 64 Regolamento di attuazione

E' emanato un regolamento di attuazione, la cui approvazione è demandata alla Presidenza Nazionale nella prima convocazione successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 65 Scuola di Formazione

Viene istituita una scuola di formazione, con le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

Art. 66 Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione.

È abrogato il precedente Statuto Nazionale della Confesercenti.

Il presente Statuto verrà depositato dal Presidente della Confesercenti Nazionale nelle forme di legge, presso il Notaio Italo Gisolfi.